IL PUNTO SULLE PENSIONI

Dopo ulteriori approfondimenti, anche con la Direzione provinciale e regionale dell'INPS e con l'Ufficio legale regionale dell'Istituto, si forniscono indicazioni operative sulla nota questione degli adeguamenti di pensione non corrisposti dal 2012, in conseguenza di norme penalizzanti delle quali contestiamo la legittimità costituzionale.

A. le somme controverse

In conseguenza di varie ordinanze di rinvio, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi:

1. sulla **normativa che esclude o limita l'adeguamento delle pensioni per gli anni 2012 e 2013** (art. 24 - comma 25 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni da L. 214/2011, come novellato dall'art. 1 D.L. 65/2015 convertito con modificazioni da L. 109/2015);

2. sulla **norma che, per le pensioni superiori a sei volte il minimo INPS, esclude ogni adeguamento per il 2014 e limita al 45% l'adeguamento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018** (art.1 - comma 483 L. 147/2013). Aspetto, quest'ultimo, che, dal 2015 e per il momento, appare di scarsa importanza pratica, stante la sostanziale assenza di inflazione da tale anno.

Qualora la Corte confermasse la costituzionalità delle norme sopra citate, la nostra battaglia per il recupero degli arretrati e per l'adeguamento dell'importo della pensione corrente sarebbe definitivamente persa.
Qualora invece, come speriamo, le norme medesime fossero dichiarate incostituzionali, ci ritroveremmo con un incontrovertibile diritto alla percezione degli arretrati e all'adeguamento dell'importo (tecnicamente "ricostituzione") della pensione.

Il soddisfacimento di tale diritto necessiterebbe forse di azioni individuali nei confronti dell'INPS, sembrando estremamente improbabile (anche per la rilevante entità delle somme in gioco) un adempimento spontaneo da parte dell'Istituto.

Risultano inoltre in corso iniziative giudiziarie finalizzate a investire la Corte Costituzionale anche della questione di costituzionalità della norma (art. 24 - comma 21 D.L. 201/2011) istitutiva di una contribuzione di solidarietà a carico dei dirigenti che, al 31.12.1995, risultavano assicurati all'INPDAI per almeno 5 anni.
Tale contributo è previsto per gli anni dal 2012 al 2017, ma, salva verifica delle singole posizioni individuali, risulterebbe trattenuto per la prima volta nel dicembre 2012, con

recupero degli arretrati prevalentemente nell'anno successivo.
É ovvio che se anche questa normativa fosse deferita alla Corte Costituzionale, varrebbero anche per essa le considerazioni formulate per i titoli di cui ai punti 1 e 2.

B. La questione della decadenza dalla facoltà di ricorrere al giudice

Nel nostro caso non sussiste alcun problema di decadenza poichè il contenzioso non riguarda la liquidazione iniziale di una pensione, ma l'adeguamento di una pensione già in essere a fatti sopravvenuti .

Si preavverte però che anche nel nostro caso i provvedimenti di reiezione delle istanze in materia di pensione continueranno a riportare la dicitura secondo cui contro la reiezione è possibile proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni e poi ricorrere al giudice entro il termine decadenziale di 3 anni.
Tale dicitura compare infatti in automatico su tutti i provvedimenti di reiezione di istanze in materia pensionistica, sia nei casi (prime liquidazioni) in cui la decadenza si applica, sia in quelli (fatti sopravvenuti dopo la liquidazione iniziale) in cui invece non si applica.
La Direzione Generale INPS, infatti, non ha ancora provveduto a modificare il programma rendendolo capace di distinguere tra le due casistiche.
Il problema si risolve, per ora, considerando la dicitura come non apposta nei casi in cui non sia pertinente.

C. La prescrizione

La prescrizione applicabile è quinquennale e decorre, di rateo in rateo, da ciascun mese in cui furono corrisposte somme inferiori al dovuto; quindi il **gennaio 2012 si prescriverebbe nel gennaio 2017**, il febbraio 2012 nel febbraio 2017 e così via.
Se ne deduce che **entro il corrente anno la prescrizione va interrotta**, quantomeno per le somme di cui al sopra riportato punto A.1.

D. Le modalità di interruzione della prescrizione

Quanto alle modalità di interruzione, riteniamo imprudente limitarsi a inviare all'INPS una raccomandata con avviso di ricevimento o una comunicazione per posta elettronica certificata.

Certamente gli articoli 1219 - primo comma e 2943 - ultimo comma del codice civile consentirebbero di costituire in mora l'INPS inviando per posta una richiesta scritta e di interrompere con ciò la prescrizione.

A queste norme si è però sovrapposto l'art. 38 - comma 5 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, in forza del quale le richieste di prestazioni si possono ormai

rivolgere all'INPS solo attraverso un'apposita procedura telematica, che ne rilascia ricevuta.

Quindi dubitiamo fortemente che una richiesta che non rispetti tali specifiche, pur non avviando alcun procedimento amministrativo e non generando alcun obbligo di risposta da parte dell'Istituto, sia idonea a costituire in mora e a interrompere la prescrizione.
Le nostre valutazioni sul punto ci risultano condivise dall'ufficio legale regionale dell'INPS, che certamente, al verificarsi di casi concreti, eccepirebbe in giudizio la mancata interruzione della prescrizione.
Ci sembra quindi ovvio e consequenziale non assumere il rischio di questo ulteriore profilo di contenzioso e interrompere la prescrizione presentando una rituale istanza telematica di ricostituzione della pensione e corresponsione di arretrati.

E. Il completamento della fase di contenzioso amministrativo

L'istanza di ricostituzione e corresponsione di arretrati non verrà ovviamente accolta, essendo incompatibile con norme che, fino a che non siano dichiarate incostituzionali, vigono a tutti gli effetti.
Contro il mancato accoglimento conviene proporre ricorso, sempre per via telematica, entro 90 giorni.
Ciò non perché il ricorso possa modificare la posizione dell'INPS, ma per completare la fase di contenzioso amministrativo.
L'art. 443 del codice di procedura civile subordina infatti la procedibilità del giudizio di cognizione ordinaria in materia previdenziale al previo completamento della fase amministrativa del contenzioso e non risultano, allo stato, indirizzi giurisprudenziali consolidati che consentano di prescindere da tale norma.

Michele La Rocca